

Dispositivi per captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocita' (come ad esempio l'autovelox)

Devono ritenersi vietati i dispositivi che, ancorche' senza segnalarlo al conducente, localizzano le apparecchiature di rilevamento della velocita' - Sanzione amministrativa e confisca dello strumento "phazer" (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 maggio 2007, n. 12150)

Dispositivi per captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocita' (come ad esempio l'autovelox) - Devono ritenersi vietati i dispositivi che, ancorche' senza segnalarlo al conducente, localizzano le apparecchiature di rilevamento della velocita' - Sanzione amministrativa e confisca dello strumento "phazer" Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 maggio 2007, n. 12150

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Trieste, con sentenza del 28 settembre 2001, rigettava l'opposizione proposta da P.G. avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Trieste gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire 2.424.000 ed aveva disposto la confisca dello strumento "phazer" per la violazione dell'art. 45, comma 9-bis, del codice della strada. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il Giudice di Pace osservava che il dispositivo, denominato "phazer", installato dall'opponente all'interno della propria autovettura sulla parte superiore del parabrezza, consentiva, secondo la documentazione proveniente dalla società produttrice, di captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocità (come ad esempio l'autovelox) e di rifletterlo verso gli stessi; pertanto, tale strumento, in contrasto con quanto previsto dall'art. 45, comma 9-bis, del codice della strada (introdotto dall'art. 31 della l. n. 472/1999), consentiva di localizzare direttamente i dispositivi misuratori della velocità in dotazione agli organi di polizia, anche se non ne segnalava al conducente la presenza; inoltre, una interpretazione logica e non meramente letterale dell'art. 45 rendeva evidente il divieto dell'uso di qualsiasi dispositivo idoneo ad eludere il controllo delle violazioni dei limiti di velocità con i dispositivi di cui all'art. 142 del codice della strada.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.G., deducendo due motivi.

Il Prefetto di Trieste non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, assumendo che incongruamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che un ricevitore passivo potesse localizzare i dispositivi in dotazione della Polizia.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile, sulla base dell'identità di ratio, una interpretazione analogica del divieto di dispositivi di localizzazione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono

Dispositivi per captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocità (come ad esempio l'autovelox)

infondati.

L'art. 45, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 vieta «la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'art. 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni» dei limiti di velocità previsti dallo stesso art. 142. La ratio della disposizione è evidentemente quella di impedire che siano elusi i controlli effettuati con le apparecchiature di rilevamento della velocità e di impedire che in tal modo i veicoli possano procedere a velocità vietate. Rispetto a tale ratio è del tutto indifferente che il dispositivo consenta al conducente di superare i controlli adeguando momentaneamente la velocità ai limiti ovvero addirittura continuando a mantenere la velocità vietata. Alla luce di tale ratio, secondo una interpretazione che tenga conto della volontà del legislatore, deve essere intesa l'espressione «segnalano la presenza e consentono la localizzazione»; in particolare, non occorre che le due caratteristiche del dispositivo concorrano essendo, invece, sufficiente che ne ricorra soltanto una per giustificare il divieto. In questo senso, del resto, può leggersi la ricordata espressione; infatti, poiché la segnalazione della presenza presuppone necessariamente la localizzazione, la distinta previsione della possibilità di localizzazione sarebbe del tutto inutile e si spiega soltanto in quanto a tale possibilità sia dato autonomo rilievo; il che induce a ritenere che la congiunzione "e" debba essere intesa in senso disgiuntivo anziché cumulativo.

Devono, pertanto, ritenersi vietati, in virtù di una interpretazione logica della norma e non in virtù di una sua applicazione analogica, anche i dispositivi che, ancorché senza segnalarlo al conducente, localizzano le apparecchiature di rilevamento della velocità. Né, d'altro canto, occorre che la localizzazione si traduca in coordinate geografiche o in indicazioni topografiche, essendo sufficiente la semplice ed automatica restituzione del segnale, che, ovviamente, presuppone l'individuazione della fonte.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it